



Istruzione 3/2024 della ElCom

Differenze di copertura della rete e dell'energia degli anni precedenti

5 marzo 2024

1. Premessa

Se la somma dei corrispettivi che il gestore della rete di distribuzione ha riscosso per il servizio universale o la somma dei corrispettivi per l'utilizzazione della rete che ha riscosso nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi dell'energia rispettivamente ai costi di rete computabili (differenza di copertura), il gestore di rete stesso deve compensare tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione (art. 4d cpv. 1 e art. 18a cpv. 1 OAEI).

In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura (art. 4d cpv. 2 e art. 18a cpv. 2 OAEI).

Il tasso di interesse (remunerazione) che il gestore di rete deve applicare nei confronti del consumatore finale corrisponde, in caso di copertura insufficiente, al massimo al costo del capitale di terzi e, in caso di copertura in eccesso, almeno a tale costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1 OAEI (art. 4d cpv. 3 e art. 18a cpv. 3 OAEI).

La ElCom dispone che i guadagni ingiustificati dovuti a corrispettivi per l'utilizzazione della rete o a tariffe dell'elettricità troppo elevati siano compensati mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete o delle tariffe dell'elettricità (art. 19 cpv. 2 OAEI).

Il formulario allegato delle differenze di copertura, con la relativa guida alla compilazione, è parte integrante della presente istruzione.

L'istruzione 2/2019 del 5 marzo 2019 rimane valida (cfr. punto. 3 seguente).

2. Campo di applicazione

Le differenze di copertura sono dovute allo sfasamento temporale tra il calcolo della tariffa, le entrate tariffarie e i costi effettivi di un esercizio contabile. Nel quadro della presa in conto delle differenze di copertura degli anni precedenti, vengono compensate le differenze tra i costi computabili e i ricavi realizzati in un dato periodo di calcolo. Si tiene conto in particolare delle differenze

- a) risultanti dagli scarti tra i quantitativi pianificati e quelli effettivi;
- b) risultanti dagli scarti tra i costi pianificati e quelli effettivi;
- c) rilevate nel quadro di una verifica effettuata dalla EICom o
- d) riconducibili ad effetti particolari con ripercussione sui costi che non vengono rilevati interamente in un periodo di calcolo, in modo da non far subire alle tariffe importanti variazioni da un anno all'altro.

La presente istruzione si applica alle differenze di copertura della rete a tutti i livelli di rete e alle differenze di copertura dell'energia.

Le differenze di copertura della rete devono essere suddivise in modo adeguato tra i diversi livelli di rete. Ciò significa che le differenze di copertura devono essere imputate al livello di rete in cui si sono verificate.

Al livello di rete 1, questa direttiva si applica per analogia a tutte le categorie tariffarie.

3. Disposizione transitoria

Gli articoli 4d e 18a OAEI sono entrati in vigore il 1° gennaio 2023. Queste nuove disposizioni sulla gestione delle differenze di copertura si applicano la prima volta alle differenze di copertura dell'anno contabile successivo all'entrata in vigore (art. 31m OAEI). I nuovi articoli si applicano quindi per la prima volta alle differenze di copertura dell'anno contabile 2023/2024 (anno idrologico) o 2024 (anno civile)¹.

Per la gestione delle differenze di copertura sino alla fine dell'anno contabile 2023 incluso si applica l'istruzione 2/2019; tuttavia, durante la fase di transizione occorre osservare quanto segue:

il saldo alla fine dell'anno contabile 2023 deve essere estinto in tre anni e deve essere remunerato con il corrispondente WACC Rete $t+2$ ². Pertanto, deve essere completamente estinto (inclusi gli interessi) al più tardi entro la fine dell'anno contabile 2027. Resta riservato un periodo più lungo previa autorizzazione della EICom (cfr. punto 8 seguente).

4. Calcolo delle differenze di copertura

Il calcolo delle differenze di copertura della rete e dell'energia si basa sulle schede della contabilità analitica (calcolo dei costi) «Differenze di copertura per la rete» (scheda 3.2) e «Differenze di copertura per l'energia» (scheda 5.1). Il formulario delle differenze di copertura allegato alla presente istruzione riprende il contenuto di queste schede.

Il calcolo deve essere effettuato per ciascun anno contabile.

¹ Rapporto esplicativo di novembre 2022 concernente la revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, pag. 9, disponibile all'indirizzo [fedlex-data-admin-ch-eli-oe-2022-69-it-pdf.pdf](https://www.fedlex.admin.ch/eli/oe/2022/69-it/pdf).

² L'anno «t» è l'anno contabile per il quale vengono calcolate le differenze di copertura.

5. Remunerazione delle differenze di copertura

Il tasso di interesse che il gestore di rete deve applicare al consumatore finale corrisponde, in caso di copertura insufficiente, al massimo al costo del capitale di terzi e, in caso di copertura in eccesso, almeno a tale costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1 OAEI (art. 4d cpv. 3 e art. 18a cpv. 3 OAEI).

La differenza di copertura viene remunerata alla fine dell'anno contabile che precede l'inclusione di una sua quota nelle tariffe. Per tutte le differenze di copertura non ancora estinte deve essere utilizzato il costo del capitale di terzi t+2 alla data di riferimento alla fine dell'anno contabile.

6. Remunerazione degli adeguamenti

Un adeguamento disposto dalla EICom o da un tribunale viene incluso nel primo calcolo delle differenze di copertura possibile. Gli adeguamenti relativi agli anni contabili precedenti il 2024, che vengono integrati in una differenza di copertura a partire dal 2024, vengono remunerati fino all'anno contabile 2023 compreso con il WACC Rete t+2 valido di volta in volta e dall'anno contabile 2024 con il costo del capitale di terzi t+2 secondo l'allegato 1 OAEI³. Non appena l'adeguamento è stato incluso in una differenza di copertura, si applica la remunerazione secondo il punto 5 precedente.

7. Riduzione delle differenze di copertura

Per determinare l'importo da ridurre, diversamente dalla precedente prassi della EICom, non ci si basa più sul saldo globale delle differenze di copertura degli anni contabili precedenti⁴.

In particolare, esistono i seguenti modi per compensare una differenza di copertura realizzata nell'anno contabile t:

- **Inclusione nelle tariffe a partire dall'anno t+2:** l'importo di riduzione previsto nell'ambito del calcolo delle tariffe è vincolante e deve essere ripreso in modo identico nel calcolo consuntivo.
- **Storno senza incidenza sulle tariffe:** solo le coperture insufficienti possono essere estinte senza incidenza sulle tariffe. Le coperture in eccesso devono essere obbligatoriamente compensate.

Gli eventuali procedimenti in corso presso la EICom o un tribunale che possono avere un effetto sulle differenze di copertura non costituiscono un motivo per astenersi dall'estinguere in modo conforme alle istruzioni le differenze di copertura dichiarate o per consentire la maturazione di interessi.

8. Periodo per la riduzione

Una riduzione delle differenze di copertura deve essere considerata adeguata (art. 6 cpv. 1 LAEI) ed efficiente (art. 14 cpv. 3 lett. a e art. 15 cpv. 1 LAEI) se consente di evitare inutili costi (per la remunerazione) a carico dei consumatori finali e se viene effettuata in tempi brevi. L'importo della differenza di copertura da compensare, compresi i rispettivi interessi, deve essere completamente compensato al più tardi entro i tre anni tariffari successivi (art. 4d cpv. 1 e art. 18a cpv. 1 OAEI).

La compensazione di una differenza di copertura su un periodo superiore a tre anni è consentita solo previa autorizzazione della EICom (art. 4d cpv. 2 e art. 18a cpv. 2 OAEI). Se un gestore di rete desidera compensare una differenza di copertura su un periodo più lungo, deve presentare alla EICom una richiesta motivata (art. 4d cpv. 2 e art. 18a cpv. 2 OAEI).

Le coperture insufficienti che non sono state compensate entro tre anni o entro la scadenza del periodo prolungato devono essere estinte senza incidenza sulle tariffe.

³ Cfr. ad es. le tabelle 11–13 della [decisione 211-00300 della EICom del 7 novembre 2023](#) (in tedesco).

⁴ Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico di novembre 2022, pag. 5, cfr. nota a piè di pagina 1.

9. Giustificativo

I gestori di rete devono essere in grado, in qualsiasi momento, di fornire alla ECom, su richiesta, tutti i dettagli relativi alle differenze di copertura indicate nella contabilità analitica (calcolo dei costi), conformemente all'allegato alla presente istruzione.

Allegato

Formulario delle differenze di copertura (file Excel)